

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 614)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1972

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge n. 883 del 18 ottobre 1966 il contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO venne stabilito in lire 80 milioni a partire dall'anno finanziario 1966.

Le spese che il Comitato sostiene annualmente per il pagamento degli stipendi, la remunerazione del lavoro straordinario prestato dal proprio personale dipendente, e per i relativi oneri riflessi ammontano a circa 75 milioni annui, per cui la differenza tra gli 80 milioni del contributo e le spese anzidette è soltanto di lire 5 milioni: cifra, questa, assolutamente insufficiente a far fronte a tutte le altre spese che il Comitato deve sostenere per i compiti d'istituto.

Si rende pertanto necessario elevare il contributo annuo dello Stato a lire 150 milioni, somma che rappresenta l'importo mi-

nimo per assicurare la continuità dell'esecuzione dei compiti affidati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, al Comitato nazionale della FAO, e l'attuazione delle iniziative (Piano indicativo mondiale — PIM, Campagna contro la fame, eccetera) che l'Organizzazione internazionale ha promosso durante questi anni, dal 1966 in poi, e per le quali il Comitato ha dovuto assicurare una partecipazione maggiore del Paese.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale si eleva, all'articolo 1, il contributo da lire 80 milioni a lire 150 milioni.

Con l'articolo 2 si prevede che alla copertura della spesa relativa all'aumento del contributo si fa fronte mediante riduzione di lire 70 milioni sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1972.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 80 milioni autorizzato con legge 18 ottobre 1966, n. 883, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.